



*IL NUOVO REDDITOMETRO
E IL REDDITEST
D.L. del 24 dicembre 2012*

TORINO 4 - 5 FEBBRAIO 2013

STUDIO PERINETTO LORENZO & PARTNERS
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO
TORINO - CORSO MATTEOTTI 44 - TEL. 011 5623588 (3 LINEE R.A.) - FAX 011 5624225



NORMA DI RIFERIMENTO
Articolo 38 DPR 600/1973
così come modificato dal D.L. n. 78 del 2010

Il reddito complessivo può essere determinato sinteticamente basandosi sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva desunto dall'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

LE NOVITA' DEL REDDITOMETRO

L'applicabilità

Il nuovo redditometro opera con le dichiarazioni relative al 2009 (Unico 2010)

“con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto ...”

IL SISTEMA

Il sintetico “puro”

– **Vecchia versione:**

“in base ad elementi e circostanze di fatto certi” il presupposto era generico e fondamentalmente basato sulla “disponibilità” dei beni

– **Nuova versione:**

“sulla base delle spese di qualsiasi genere”

Il presupposto oggi è fondato sulla ricostruzione “inversa” del reddito prodotto sulla base di come è stata spesa la ricchezza

ANCHE E SOPRATTUTTO IN UNA PROSPETTATIVA DIFENSIVA
DIVIENE FONDAMENTALE CIRCOSCRIVERE IL CONCETTO DI
“**SPESA**”.

Nell'ambito del nuovo redditometro vengono allo stato prese in considerazione oltre 100 voci, rappresentative di tutti gli aspetti della vita quotidiana, indicative di capacità di spesa, che contribuiscono congiuntamente alla stima del reddito

Le voci si possono aggregare in 7 categorie:

- abitazione
- mezzi di trasporto
- assicurazioni e contributi
- istruzione
- attività sportive e ricreative e cura della persona
- altre spese significative
- investimenti immobiliari e mobiliari netti

ABITAZIONE

- ABITAZIONE PRINCIPALE
- ALTRE ABITAZIONI
- MUTUI
- RISTRUTTURAZIONI
- INTERMEDIAZIONI IMMOBILIARI
- COLLABORATORI DOMESTICI
- ELETTRODOMESTICI
- APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
- ARREDI
- ENERGIA ELETTRICA
- TELEFONIA FISSA E MOBILE
- GAS



MEZZI DI TRASPORTO

- AUTOMOBILI
- MINICAR
- CARAVAN
- MOTO
- NATANTI ED IMBARCAZIONI
- AEROMOBILI
- MEZZI DI TRASPORTO IN LEASING O NOLEGGIO

ASSICURAZIONI

- RESPONSABILITÀ CIVILE
- INCENDIO E FURTO
- VITA
- DANNI
- INFORTUNI
- MALATTIA
- ALTRO

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- OBBLIGATORI
- VOLONTARI
- PREVIDENZA COMPLEMENTARE



ISTRUZIONE

- ASILI NIDO
- SCUOLA PER L'INFANZIA
- SCUOLA PRIMARIA
- SCUOLA SECONDARIA
- CORSI DI LINGUE STRANIERE
- SOGGIORNI STUDIO ALL'ESTERO
- CORSI UNIVERSITARI
- TUTORAGGIO, CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI
- SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
- MASTER
- CANONI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE CURA DELLA PERSONA

- ATTIVITÀ SPORTIVE
- CIRCOLI CULTURALI
- CIRCOLI RICREATIVI
- CAVALLI
- ABBONAMENTI PAY-TV
- GIOCHI ON-LINE
- ABBONAMENTI EVENTI SPORTIVI E CULTURALI
- VIAGGI ORGANIZZATI
- ALBERGHI
- CENTRI BENESSERE
- ALTRI SERVIZI PER LA CURA DELLA PERSONA

ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE

- OGGETTI D' ARTE O ANTIQUARIATO
- GIOIELLI E PREZIOSI
- VETERINARIE
- DONAZIONI IN DENARO A FAVORE DI ONLUS E SIMILI
- ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE
- DONAZIONI EFFETTUATE

INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI (separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente ed all'anno in stima)

- FABBRICATI
- TERRENI
- NATANTI ED IMBARCAZIONI
- AUTOVEICOLI
- CARAVAN
- MINICAR
- AEROMOBILI
- AZIONI
- OBBLIGAZIONI
- CONFERIMENTI
- QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- FONDI D'INVESTIMENTO
- DERIVATI
- CERTIFICATI DI DEPOSITO
- PRONTI CONTRO TERMINE
- BUONI POSTALI FRUTTIFERI
- CONTI DI DEPOSITO VINCOLATI
- ALTRI PRODOTTI FINANZIARI
- VALUTA ESTERA
- ORO
- NUMISMATICA

Con il nuovo strumento, si misurerà solo la corrispondenza tra reddito dichiarato e entità della spesa “reddito consumato” e dove a “differenza del passato non c’è più una proiezione di stime di reddito fondate sul solo possesso di un bene (l’auto ad esempio), ma sarà data evidenza alle spese sostenute che saranno messe in relazione al reddito dichiarato.

Il vice direttore delle Entrate ha citato recentemente questo esempio:

“Se un cittadino spende 100.000,00 euro per un diamante o in carta igienica, per noi è la stessa cosa, dovrà dimostrare di avere un reddito che supporta questa spesa”.

LA DIFESA PER LE SPESE

Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E

In caso di acquisto di un bene tramite finanziamento (mutuo, leasing etc) si può ritenere che rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell'anno e non l'intero valore del bene?

Si conferma che in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale **effettuato tramite finanziamento (mutuo, leasing etc)** ai fini dell'accertamento sintetico, ex art. 38, IV comma, DPR 600/73 **rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell'anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d'imposta esaminato.**

Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E

Visto che la norma parla di “spese di qualsiasi genere sostenute” si reputa che occorra avere riguardo al principio di cassa?

Si conferma che in presenza corresponsione di un acconto per l'acquisto di un immobile pari a 50.000 euro nel 2010 e di un saldo per 150.000 euro nel 2011, ai fini dell'accertamento sintetico ex art. 38, IV comma, del DPR n. 600/73 rileverà solamente, per il 2010, l'acconto e per il 2011 il saldo.

SCOSTAMENTO RILEVANTE

Vecchio redditometro

```
graph TD; A[Vecchio redditometro] --> B[CO. 4 ART. 38]; C[ ] --> D[CO. 6 ART. 38];
```

CO. 4 ART. 38

Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente deve riguardare due o più annualità (anche non consecutive – Cass. 237/2009) e deve essere almeno pari ad un quarto (25%)

CO. 6 ART. 38

Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve essere almeno pari ad un quinto (20%)

PERIODICITA' SCOSTAMENTO

Vecchio redditometro

↓
CO. 4 ART. 38

Per poter procedere con l'accertamento sintetico è necessario che il superamento della soglia in parola si verifichi per due o più periodi d'imposta anche non consecutivi (secondo la recente lettura della norma fornita dalla Suprema Corte – Sent. 237/09 – e dall'Agenzia delle Entrate – C.M. 12/E/2010 – punto 8.4).

↓
CO. 6 ART. 38

Lo scostamento tra reddito complessivo e reddito presunto sinteticamente può riguardare anche una sola annualità e deve essere almeno pari ad un quinto (20%)

In una nota l' Agenzia delle Entrate chiarisce che il redditometro non sarà applicato ai pensionati (unica pensione) e in relazione a quelle posizioni per le quali lo scostamento è inferiore a 12.000,00 euro.

IL MERITO APPLICATIVO

Norma che appare meglio strutturata:

Redditometro di prima generazione: “reddito complessivo netto”

Redditometro di seconda generazione: “reddito complessivo”

Il riferimento, quindi, da assumere è sempre il reddito “lordo”, sia accertabile, sia dichiarato. Risolti i problemi che derivano dal confronto fra dati non omogenei

NOVITA': IL CONTRADDITTORIO

Diventa obbligatorio l'invito al contribuente per fornire dati e notizie e il contraddittorio prima di emettere l'atto di accertamento

“L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”

Momenti che dovrebbero essere distinti:

- Invito – questionario
- Invito al contraddittorio
- Eventuale accertamento

GLI ELEMENTI CHE POSSONO ESSERE PRODOTTI DAL CONTRIBUENTE

Giustificazioni

- Redditi esenti
- Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta
- Redditi forfetari (es. redditi di attività agricola)
- Somme riscosse a titolo di disinvestimenti patrimoniali

Giustificazioni

- Utilizzo di finanziamenti
- Utilizzo di somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, ecc.;
- Utilizzo di somme riscosse, fuori dall'esercizio d'impresa, a titolo di risarcimento patrimoniale

Il Redditometro non sarà comunque uno strumento di accertamento di massa.

I previsti circa 40.000 controlli all'anno significa approfondire il dettaglio dello 0,1% dei contribuenti.

Smettere di spendere non serve.

Il fine ultimo del redditometro dovrebbe essere quello di fare dichiarare di più a chi finora, almeno agli occhi del fisco, ha vissuto sopra le sua possibilità.

Per l'applicazione operativa del redditometro si dovrà comunque attendere la circolare cui sta lavorando l'agenzia delle Entrate e poi le liste selettive.

Verosimilmente nel mese di marzo.